

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento per la fognatura degli edifici privati

(Il presente Regolamento completa, nei riguardi della fognatura della città, le disposizioni dei regolamenti municipali vigenti, edilizio, d'igiene, di polizia sanitaria e di polizia urbana, ed è in rapporto con le Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e Leggi sulla Tutela della Strada 8 dicembre 1933, n. 1740.)

(Approvato - sentito il parere della Consulta Municipale nella tornata del 9 agosto 1941 - XIX - con deliberazione del Podestà del 9 agosto 1941, n. 1990; e dalla G.P.A. Divisione IV n. 24797, il 17 febbraio 1942 - XX.

Modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Municipale N. 131 del 4 giugno 1973, approvata dalla Sezione Provinciale di Napoli del Comitato Regionale Controllo nella seduta del 22 giugno 1973 col N. 112808)

Capitolo I NORME GENERALI: Proibizione dei pozzi neri - Sistemi di canalizzazione di scarico

Art. 1

Art. 2

Art. 2 bis

Capitolo II Modalità d'impianto della fognatura interna. - Cessi - Condotti di latrine - Scarichi di acque - Andamento delle condotte nei cortili - Grondaie

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 5 bis

Art. 6

Art. 6 bis

Capitolo III Prescrizioni costruttive e particolari diversi - Collocamento delle tubolature dei cessi nei muri - Norme e materiali per i fognoli e per le condotte tubolari

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Capitolo IV Prescrizioni diverse in caso di condominio - Immissione nel fognolo di aliena proprietà - Attraversamento di condutture e passaggio provvisorio di operai nell'altrui proprietà

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Capitolo V Procedimenti amministrativi - Licenze - Esecuzione dei Lavori all'esterno ed all'interno degli stabili

Art. 15 bis

Art. 16

Art. 16 bis

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 22 bis

Art. 22 ter

Art. 22 quater

Capitolo VI Stima dei lavori e ripartizioni del loro ammontare. Spese d'impianto e manutenzione - Esecuzione dei lavori in base alla legge Comunale e Provinciale. Ratizzo

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Capitolo VII Divieti e contravvenzioni - Divieto di porre paratoie al scarico nelle fogne pubbliche - Divieto di rimozione di chiusini - Divieto di immissioni di sostanze acide o dannose nelle fogne - Contravvenzioni

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Capitolo VIII Disposizioni diverse

Art. 31

Art. 32

CAPITOLO I

NORME GENERALI

<Proibizione dei pozzi neri - Sistemi di canalizzazione di scarico>

Art. 1

Sono proibiti nel perimetro amministrativo della Città i pozzi neri ed i pozzi assorbenti di acque di rifiuto di qualsiasi natura, dovunque esistono fogne pubbliche in esercizio.

E' vietato il scarico dei rifiuti delle latrine, delle stalle e dei letami nel mare, nei fossi di scolo delle strade e nei colatoi pluviali delle colline.

Sono vietati gli scarichi diretti ed indiretti sulle strade pubbliche e nelle cunette e canali scoperti ad esse annessi di acque di rifiuto, piovane e potabili di qualsiasi provenienza.

Lo smaltimento delle acque di rifiuto in pozzi neri a tenuta può essere consentito eccezionalmente per abitazioni unifamiliari, isolate in campagna, che abbiano approvvigionamento idrico ridotto, e sempre che non sia possibile la immissione in fogna.

I pozzi neri devono essere svuotati periodicamente con sistema pneumatico, distare almeno 20 m. da sorgenti, prese d'acqua e condotte idriche, avere a disposizione un'area di servizio distante non più di 50 m., accessibile alle autobotti.

Potrà essere consentito lo smaltimento degli effluenti in idonee reti di sub - irrigazione dopo chiarificazione o in corsi di acque previo trattamento di chiarificazione e clorazione.

Le modalità di tale smaltimento, saranno stabilite dall'Ufficiale Sanitario e controllate nella esecuzione dall'Ufficio Tecnico Municipale.

Art. 2

Le canalizzazioni di scarico dei fabbricati della Città debbono essere eseguite secondo le prescrizioni del Regolamento, corrispondenti ai due seguenti sistemi:

- a) per tutti gli edifici nelle zone della Città fognate a sistema promiscuo, le deiezioni, le acque di rifiuto, di scarico o di lavaggio, assieme ad ogni altra acqua lurida, possono smaltirsi nelle fogne pubbliche mediante il medesimo fognolo destinato anche per le acque pluviali;
- b) nelle altre zone della Città fognate a sistema separatore, le acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dai lastrici e da qualsiasi area scoperta, debbono scaricarsi in fognolo separato fino alla fogna pubblica destinata per le acque pluviali; tutti gli altri liquidi di rifiuto degli edifici, che assieme costituiscono acque luride, debbono smaltirsi analogamente separate, mediante fognolo destinato nella fogna per le acque luride.

Art. 2 bis

Gli scoli provenienti da edifici adibiti ad attività industriale, artigianale o di altra natura che contengono residui di lavorazione, sostanze chimiche o altri inquinanti che comunque possono arrecare danno alle attrezzature fognarie o ai recapiti finali, devono avere canalizzazione indipendente da quelle di cui al precedente articolo e devono essere sottoposti a idoneo trattamento di innocuizzazione secondo le prescrizioni stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, nel rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia.

CAPITOLO II

<Modalità d'impianto della fognatura interna. - Cessi -

Condotti di latrine - Scarichi di acque - Andamento delle condotte nei cortili - Grondaie>

Art. 3

Tutti i cessi da convogliare alla fognatura dinamica debbono essere costruiti con sistema a chiusura idraulica, permanente. Di più, al disotto della chiusura idraulica, il ramo di innesto alla condotta deve essere ventilato, mediante comunicazione diretta con l'aria esterna alla casa.

Art. 4

Le condutture verticali delle latrine debbono avere in basso un intercettatore idraulico o tubo a sifone, sempre che non ne siano provvedute all'innesto con la fogna pubblica, ed essere dotate alla base di un pozzetto di ispezione delle dimensioni che saranno stabilite caso per caso dall'Ufficio Tecnico Municipale, in maniera da rendere agevole qualsiasi lavoro di espurgo o di manutenzione all'interno senza intralcio alla viabilità, e chiuso da sportello di conveniente grandezza e robustezza.

Debbono, altresì, essere prolungate in alto al disopra dei tetti per comunicare con l'area esterna, ovvero essere in connessione con speciale tubo di aerazione comunicante con l'area esterna, e sempre al disopra dei tetti e parapetti. Quando nel raggio di m. 10,00 dall'uscita di tale tubo vi siano abitazioni al livello più alto del tetto, le dette tubolature di areazione potranno essere costruite appoggiandole al muro dei vicini edifici, secondo le singole disposizioni da emettersi dal Capo dell'Amministrazione Comunale, intesi gli Uffici competenti.

Art. 5

Gli scarichi degli acquai o lavandini di qualsiasi acqua di rifiuto possono essere distinti od uniti alla condotta verticale dei cessi: nel caso che siano uniti, debbono innestarsi a questa con tubo ricurvo a sifone, e nel caso si versino in una distinta tubolatura verticale, questa deve essere munita di chiusura idraulica, almeno all'estremo inferiore. In ogni caso le condutture di acqua potabile non debbono emettere acqua direttamente nei cessi ed in qualunque canale lurido di scarico, e se trattasi di vasche di qualsiasi genere, la erogazione dovrà avvenire sempre al disopra del pelo d'acqua massimo.

Art. 5 bis

Nelle condotte delle pluviali interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni o degli acquai solo dove le fogne pubbliche sono a sistema promiscuo e quando esse siano costituite da tubi di grés o di ghisa o di altro materiale di pari resistenza, levigatezza e impermeabilità.

Art. 6

Le canalizzazioni di scarico nell'interno di un edificio debbono essere disposte sotto regolari livellette e a preferenza riunirsi nel cortile e per l'androne raggiungere la fogna pubblica; e soltanto

le tubolature che fossero poggiate nel muro esterno possono congiungersi alla medesima direttamente.

Dove non esistano cortili, le dette canalizzazioni devono essere costruite in modo da non attraversare i pianterreni adibiti eventualmente per pernottarvi, salvo casi eccezionali, nei quali si provvederà in base alle modalità che saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Municipale, inteso quello d'Igiene.

Quando nel pianterreno di un casamento esistano più compresi ciascuno con scarico separato nella fogna pubblica, tali scarichi saranno, possibilmente, aggruppati in unico condotto sottostradale, secondo le norme del presente Regolamento, in modo che vi sia una sola immissione nella fogna pubblica.

Art. 6 bis

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta, però, del proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cautele opportune per evitare rigurgiti. In tale caso detti scarichi devono essere regolamentati da norme precise, indicando anche le tipologie degli impianti (dimensione dei pozzi di raccolta, rapporto tra numero di abitanti vani, capacità della vasca e caratteristiche dell'impianto).

Per effetto della richiesta fatta incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

CAPITOLO III

<Prescrizioni costruttive e particolari diversi - Collocamento delle tubolature dei cessi nei muri - Norme

e materiali per i fognoli e per le condotte tubolari>.

Art. 7

Le condutture verticali dei cessi, quando debbono collocarsi nello spessore dei muri, devono essere contenute in cassonetti bene intonacati, distaccate dalle pareti dei medesimi e sostenute con graffe di ferro ad ogni corona.

Questa disposizione deve applicarsi non solo ai nuovi fabbricati, ma anche a quelli esistenti in occasione della loro rifazione.

La congiunzione delle varie diramazioni alla condotta verticale non verrà mai consentita ad angolo retto, bensì ad angolo ottuso, non inferiore di 120°.

Art. 8

I fognoli privati che ricadono sotto le vie pubbliche devono essere transitabili, comunque il loro tipo e le dimensioni saranno prescritte, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Municipale in relazione al tipo, alle dimensioni degli specchi delle fogne pubbliche, alla portata e alla lunghezza del fognolo da costruire.

Ogni fognolo privato già costruito o da costruirsi deve essere munito di pozzetti di ispezione e discesa in numero e delle dimensioni che saranno stabilite, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Municipale e chiusi da sportelli di conveniente grandezza e robustezza e del materiale che sarà scelto dal predetto Ufficio.

Detti pozzetti dovranno essere collocati in siti sempre accessibili al personale municipale, di preferenza sul marciapiede, tranne casi speciali, in cui l'Ufficio suddetto potrà disporre altrimenti.

Il pendio dei fognoli deve essere il massimo possibile ma mai superiore al 2%; la struttura muraria e i relativi spessori dovranno essere indicati nella relazione di progetto di cui al successivo art. 16 e approvato dall'Ufficio Tecnico Municipale.

L'intonaco nei fognoli deve avere lo spessore mm/17 e deve essere composto di 2/3 di cemento e 1/3 di sabbia minuta.

Il tracciato dei fognoli privati che ricadono sotto le vie pubbliche deve seguire il minimo percorso per il collegamento alla fogna pubblica e deve essere raccordato a questa in guisa che l'asse del suo tronco terminale formi un angolo ottuso con l'asse della fogna pubblica nel senso della corrente.

Il terreno di posa del fognolo privato dovrà essere opportunamente consolidato e pretrattato con mezzi tecnici idonei a garantirne l'efficienza ai fini di eventuali cedimenti dovuti ad infiltrazioni di acque od altro.

Art. 9

I condotti tubolari debbono essere costruiti con tubi impermeabili di grés ceramico e di argilla con superficie interna ed esterna liscia perfettamente per vetrificazione ovvero con tubi di ghisa smaltati, ovvero di altri materiali egualmente idonei allo scopo.

In ogni caso le giunture debbono essere fatte a cemento od altro mastice idoneo; e tanto i tubi quanto il detto mastice debbono avere la maggiore inalterabilità.

Art. 10

Sotto gli sportelli con feritoie per lo scolo delle acque pluviali dei cortili, delle vanelle, delle intercapedini e di qualsiasi spiazzo, deve collocarsi un intercettatore idraulico di tipo approvato dall'Ufficio Tecnico Municipale.

CAPITOLO IV

<Prescrizioni diverse in caso di condominio - Immissione

nel fognolo di aliena proprietà - Attraversamento di

condutture e passaggio provvisorio di operai nell'altrui proprietà>

Art. 11

Sempre che per una casa o parte di essa, si reputi impossibile o difficile il costruire sotto la strada un fognolo che metta capo direttamente nella fogna pubblica, i proprietari della casa o di una parte di essa hanno diritto di scaricare in quelli esistenti più prossimi, appartenenti ad altro edificio, contribuendo alla spesa fatta o da farsi per la costruzione o modificazione degli stessi con tutti gli accessori dal punto ove comincia la comunione.

Art. 12

La disposizione dell'art. precedente è applicabile anche a favore del Municipio nel caso di scarico di latrine, orinatoi e fontanine pubbliche.

Art. 13

Qualora i condotti, di cui ai due articoli precedenti, non siano reputati sufficienti a ricevere i nuovi scarichi, chi domanda la comunione deve, oltre alla quota di contribuzione nella spesa già fatta per la parte che resta inalterata, eseguire i lavori occorrenti a rendere i condotti medesimi atti al maggior servizio.

Art. 14

Se per la costruzione dei nuovi condotti di scarico, e per la restaurazione o per lo spostamento degli antichi, nell'interno degli edifici in condominio o di proprietà aliena, sia necessario il passaggio attraverso la proprietà comune o del condominio, questi deve concedere tale passaggio. Le stesse disposizioni sono applicabili pel passaggio delle condutture nella proprietà del vicino quando non possa altrimenti praticarsi, non meno che per evitare eccessivo dispendio o disagio. Ciò a norma di quanto è disposto dagli articoli 534, 592, 593 e 594 (1) del Codice Civile, ed in forza di Ordinanza del Sindaco e su conforme rapporto dell'Ufficio Tecnico Municipale.

(1) L'art. 534 Cod. Civ. 1865 non risulta riprodotto nel testo del nuovo Codice. Gli artt. 592 e 593 e 594 rispondono al combinato disposto degli artt. 1051, 1052 e 1053 di detto testo.

Art. 15

L'indennità per il passaggio temporaneo o permanente di nuova conduttura nell'altrui proprietà sarà attribuita e liquidata dal Giudice Ordinario, secondo la legge comune.

CAPITOLO V

<Procedimenti amministrativi - Licenze - Esecuzione dei

Lavori all'esterno ed all'interno degli stabili>

Art. 15 bis

Prima di procedere in una strada o parte di essa alla costruzione della nuova fogna e alla modifica o restaurazione di quella esistente, il Sindaco ne darà avviso con apposito manifesto, nel quale saranno indicati i limiti, il sistema e il tipo, affinché i proprietari degli stabili, che fronteggiano tale via, possono avere conoscenza di quanto occorre, ai sensi degli artt. 2) e 3) e premunirsi delle licenze per la costruzione, modifica o restauro dei canali di scarico, lavori che devono eseguirsi immediatamente e contemporaneamente a quelli della fogna pubblica.

I proprietari possono direttamente o a mezzo di un loro tecnico all'uopo delegato, prendere cognizione dei tipi di massima dei condotti, dei fognoli di innesto o di ogni altro particolare, all'Ufficio Tecnico Municipale.

Art. 16

Gli Enti, Società, Imprese o privati non possono riparare o costruire qualsivoglia canale sottostradale di scolo di acque luride, cloacali, pluviali o provenienti da stabilimenti industriali, senza che ne abbiano ottenuta speciale licenza dal Sindaco.

Per ottenere la licenza suddetta l'Ente, Società, Impresa o privato o in caso di condominio l'amministratore di esso o, quando la nomina dell'amministratore non sia richiesta, il condomino maggiormente interessato, deve indirizzare domanda al Sindaco contenente le seguenti notizie:

- a) i nomi delle strade fronteggiate dall'edificio e verso le quali devono aver luogo gli scarichi;
- b) i nomi e cognomi dei vari condomini e le indicazioni delle rispettive proprietà;
- c) se i rametti o fognoli servono per le acque fecali, per le acque dei lavandini, per le pluviali provenienti dai lastrici, dai tetti o dai cortili e se trattasi di acque industriali;
- d) la distanza fra il fronte dell'edificio e il punto di riunione dei vari afflussi nell'interno del fabbricato e la profondità di tale punto di riunione;
- e) se la località sia fornita di acqua di Serino, ed in quale quantità giornaliera.

Tale domanda deve essere corredata da una relazione e dal progetto di canalizzazione in doppia copia che deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà nella scala di almeno 1/500;
- 2) di una pianta in scala 1/100 del pianterreno del fabbricato con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi e le sezioni dei rametti, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della canalizzazione;
- 3) di grafici sufficienti a dimostrare il numero dei singoli piani e la distribuzione interna di ciascun piano;
- 4) di una certificazione geotecnica circa la costituzione ed idoneità del terreno d'impianto del manufatto.

Tutti i lavori che, sebbene interni all'edificio, abbiano rapporto con le opere di innesto alle fogne pubbliche, non possono eseguirsi senza licenza del Sindaco e senza la sorveglianza del Municipio.

Per i lavori di nuove costruzioni di fognoli o rametti sottostradali è dovuto dall'interessato un diritto di immissione nella pubblica fogna nella misura stabilita dalla deliberazione N. 32 del 12 agosto 1947, resa esecutiva dalla G.P.A. nella seduta del 2 dicembre 1947 Div. 2^a N. 84612.

Lo stesso interessato è tenuto altresì al pagamento della relativa tassa per la temporanea occupazione di suolo pubblico tanto nel caso di nuove costruzioni, quanto di ricostruzione e riparazioni.

Art. 16 bis

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dagli atti depositati presso il Municipio. Non potranno

quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno gli stabili contigui ancorchè della stessa proprietà senza avere ottenuto prima la relativa licenza.

Art. 17

I lavori che ricadono sotto la sede stradale dovranno eseguirsi esclusivamente dalle imprese alle quali è affidata dal Comune la manutenzione delle strade, ovvero dalle imprese, che, per contratto, fossero tenute alla gratuita manutenzione delle stesse.

Alle imprese suddette sarà versata, prima dell'inizio dei lavori, un'anticipazione corrispondente alla metà dell'importo preventivato.

I lavori devono essere valutati secondo le tariffe del Genio Civile e con gli stessi sconti o aumenti praticati per l'appalto della strada.

In caso di inadempienza i lavori per l'allacciamento saranno eseguiti direttamente dal Comune, in danno del proprietario, contemporaneamente alla costruzione della nuova fogna o alla modifica o alla restaurazione di quella esistente.

Tali lavori dovranno intendersi a tutti gli effetti, eseguiti dalle imprese municipali per conto dei terzi interessati, come se da costoro fossero stati ad esse direttamente commessi, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Comunale e dei suoi funzionari.

Art. 18

I condotti e gli altri lavori inerenti, nell'interno degli edifici, devono essere eseguiti (invece) direttamente dai proprietari, secondo il sistema e le prescrizioni del presente regolamento, sempre con la vigilanza municipale, e contemporaneamente alla costruzione dei canali di scarico.

Art. 19

La manutenzione, la eventuale ricostruzione totale o parziale, e le riparazioni di qualsiasi genere dei condotti di scarico e delle opere corrispondenti ed accessorie sono a carico dei proprietari, i quali dovranno provvedere, a loro cura e spese, e senza il bisogno di particolari ingiunzioni o prescrizioni da parte dell'Amministrazione o degli Uffici Comunali.

Analogamente, ma con le modalità di cui all'art. 17, per la parte di tale canalizzazione ricadente in suolo pubblico, poichè la presenza di condutture, manufatti, ecc. nel sottosuolo stradale è consentita dal Comune a tutto rischio e pericolo degli Enti, Società, Imprese o privati interessati.

Art. 20

Qualora si verifichi un qualche guasto o rottura nei cessi, fognoli, condotti od altro, da cui derivino infiltrazioni, trasudamento di materie putride, esalazioni nocive, corrompimento d'acqua potabile, umidità, sudiciume o pericolo per la salute pubblica, ove l'Ente, Società, Impresa o privato interessato non provveda alle immediate riparazioni atte ad eliminare l'inconveniente od il pericolo, se la gravità del caso lo richiede, nell'interesse della pubblica salute e della strada, il Comune può disporre la chiusura della fornitura dell'acqua ed anche quella della località, sino a quando gli inconvenienti lamentati non siano eliminati.

Art. 21

La funzione municipale, nei rapporti con gli Enti, Società, Imprese o privati per l'applicazione del presente regolamento, è gratuita e non sarà mai attributiva di responsabilità per il Municipio, poichè rappresenta solo l'esplicamento di una funzione di governo in rapporto ad opere che interessano l'igiene pubblica.

Art. 22

Gli incaricati del servizio e gli agenti del Comune dovranno avere sempre in ogni momento, libero accesso nelle località ove si eseguono lavori che, comunque, impegnano la fognatura pubblica, senz'altra formalità che quella del riconoscimento personale, allo scopo di sorvegliare e verificare l'andamento delle condotte, l'osservanza del modo come procedono i lavori e di tutte le disposizioni vigenti.

I proprietari e gli assuntori dei lavori dovranno tenere sul posto ed esibire ad ogni richiesta i tipi dei fognoli approvati, la licenza, ed ogni altro documento atto a provare le regolarità del loro operato.

Art. 22 bis

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico Comunale prima della occupazione.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario e il tecnico col personale operaio necessario i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla presunzione del buon funzionamento, ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita di ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Art. 22 ter

L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere di ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione e di funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali fu rilasciata la relativa licenza di immissione.

Art. 22 quater

In caso di dissesto o di constatata difformità dei manufatti fognari privati, verrà ingiunto ai proprietari, con ordinanza sindacale, la esecuzione dei lavori necesari assegnando un termine non superiore a giorni dieci per la loro esecuzione ed il termine di 24 ore per la esecuzione delle opere provvisionali urgenti. Trascorso tale termine l'Amministrazione Comunale resta facultata ad eseguire i lavori in danno senza ulteriore procedura od avviso.

CAPITOLO VI

<Stima dei lavori e ripartizioni del loro ammontare.

Spese d'impianto e manutenzione - Esecuzione dei lavori in base alla legge Comunale e Provinciale

Ratizzo>

Art. 23

Le spese d'impianto, come si è detto, nonchè quelle di manutenzione dei condotti di scarico e delle altre opere corrispondenti ed accessorie, dianzi indicate, dallo interno degli edifici e sino all'innesto con le pubbliche fogne, sono a carico di coloro che se ne servono.

Art. 24

Qualora gli Enti, Società, Imprese o privati interessati non ottemperino ad ordinanze del Sindaco relative a lavori di fognatura, il Comune si riserva la facultà dell'esecuzione in danno con le modalità di cui all'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934-XII n. 383.

La spesa dei lavori stessi (come quella per i lavori eseguiti a richiesta degli interessati) viene valutata in base alla Tariffa Municipale vigente per i lavori che si eseguono per conto del Comune, alle condizioni in essa prescritte e con il ribasso d'asta ricadente sull'opera pubblica nella strada cui appartiene ciascuno edificio, e alle condizioni del Capitolato Generale per la costruzione della fognatura della città di Napoli, T. U. approvato con Decreto del Ministero degl'Interni in data 23 giugno 1912.

L'appaltatore, salvo i casi di urgenza per i quali deve provvedere immediatamente dopo averne ricevuto incarico, e salvo, in ogni caso, la adozione immediata delle eventuali misure precauzionali a garanzia dell'incolumità pubblica, della sicurezza del traffico e dell'integrità degli impianti sottostradali, deve iniziare i lavori entro il termine massimo di giorni tre dalla data dell'incarico ricevuto dagli interessati, avvertendone tempestivamente l'Ufficio Tecnico Municipale.

La misura dei lavori sarà presentata dall'appaltatore al detto Ufficio Tecnico entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori; la stessa dovrà essere ritirata non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta verifica e liquidazione da parte dei Tecnici municipali, previo pagamento dei diritti spettanti al Comune nella misura del 6% dell'importo netto della liquidazione.

Tale diritto del 6% è ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 25

Per la compilazione del ratizzo della spesa per i lavori eseguiti, gli afflussi saranno considerati dall'origine delle condotte che sboccano nei fognoli e nelle tubolature, numerandoli e poi successivamente accumulandoli, anche se lo sbocco sia unico nel detto fognolo o tubolatura.

In conseguenza sono afflussi:

- a) ogni bocca di grondaia;
- b) ogni cesso;
- c) ogni bocca di tubo di scarico delle acque di rifiuto di qualsiasi genere;
- d) ogni chiuso con feritoie nel cortile, nelle vanelle, ecc.;
- e) ogni orinatoio o scomparto di un gruppo di orinatoi;
- f) ogni erogazione di fontanine isolate o aggregate, bagni, lavatoi, ecc.

Il rateizzo della spesa fra i condomini, cui appartengono le grondaie, i cortili, le vanelle e simili, viene fatto tenendo conto:

- a) del numero dei piani sottoposti ai lastrici cui serve la grondaia;

b) dell'interesse dei comproprietari che fruiscono dei cortili e delle vanelle, interesse che è rappresentato dal valore delle rispettive proprietà.

CAPITOLO VII

<Divieti e contravvenzioni - Divieto di porre paratoie al scarico nelle fogne pubbliche - Divieto di rimozione

di chiusini - Divieto di immissioni di sostanze acide o dannose nelle fogne - Contravvenzioni>.

Art. 26

Il scarico nelle fogne pubbliche non deve mai essere interrotto da paratoi di ritenuta, da pozzetti di deposito o da altro qualsiasi ostacolo, anche temporaneo, che possa produrre ristagni putrescibili od ostruzioni; salvo l'applicazione di intercettatori idraulici o tubi a sifone, dove siano reputati necessari.

Art. 27

I chiusini dei pozzetti di accesso o di ispezione ai fognoli privati ricadenti in sede stradale, non possono essere rimossi se non in caso di verifica o restauri, previa licenza del Sindaco, e devono essere mantenuti a cura e spese del proprietario, che ne risponde.

Art. 28

Chiunque modifichi le proprie canalizzazioni di scarico in modo da farle funzionare contrariamente a quanto è disposto col presente regolamento, specie se dove è prescritta, alteri la necessaria separazione delle acque meteoriche da quelle cloacali e di lavaggio, è punibile ai sensi del seguente articolo 30.

Art. 29

Non devono avere afflusso diretto nelle fogne acidi, sostanze nocive o materiali provenienti da manifatture o fabbriche che possano danneggiare le fogne o alterarne l'intonaco, se prima non siano resi innocui o purificati e consentiti, con le norme da prescriversi dal Sindaco su parere dell'Ufficio Tecnico inteso quello di Igiene.

E' anche proibito il discarico di rifiuto di avanzi di animali o simili come di corpi solidi, avanzi di cucina, ecc..

Chiunque contravviene a tali disposizioni, è responsabile del danno prodotto.

Art. 30

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite, secondo la specie, ai sensi del T. U. delle Leggi Sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265, del R. D. 8 dicembre 1933 N. 1740, sulla tutela delle strade, delle leggi di P.S. approvate con R. D. 18 giugno 1931, N. 773 e della vigente Legge Comunale e Provinciale. Qualora per la specie della contravvenzione vi sia luogo a remissione al pristino stato, la stessa si eseguirà, a spese del contravventore, in forza dell'art. 153 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915 N. 148.

CAPITOLO VIII

<Disposizioni diverse>

Art. 31

Allo scopo di assicurare le condizioni igieniche della fognatura pubblica nell'interesse di quella privata, il Municipio ha facoltà di applicare nei punti dove stimi necessario dei camini di aerazione delle fogne appoggiandoli ai fronti esterni degli edifici privati.

Tali tubolature devono essere protratte fino alla maggiore altezza degli edifici e dove arrechino il minore possibile incomodo ai vicini edifici.

Art. 32

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intenderanno abrogate tutte le norme e disposizioni contenute in altri regolamenti, che risultassero, comunque, incompatibili con il presente.